

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Frabousan ki taiou"

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Frabousan ki taiou", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Frabosa Soprana (Cn) in Via del Cantone 15. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3) SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione svolge la sua attività per finalità di utilità sociale e persegue i seguenti scopi e finalità:

- tutelare, divulgare e promuovere la cultura e la conoscenza del paesaggio e la pratica di ogni attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e del tempo libero;
- studiare e promuovere i processi naturali e culturali del territorio piemontese con particolare attenzione alle manifestazioni tipiche artigianali del Comune di Frabosa Soprana. Tra le più famose quella dei ferri taglienti legata ai coltellinai, quella del marmo legata agli scalpellini e quella della pastorizia legata ai malgari;
- collaborare con la rete ecomuseale piemontese e in particolare con l'Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana, anche partecipando alle riunioni con i rappresentanti degli altri ecomusei;
- collaborare alla affermazione delle De Co per la valorizzazione delle tradizioni artigianali di Frabosa Soprana tra le quali spicca quella per i Coltelli Frabousan;
- proporre incontri di ricerca, interessi naturali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione alla sostenibilità ed ai relativi comportamenti attivi e responsabili nei confronti dei beni ambientali e culturali.

L'Associazione nell'espletamento delle proprie attività statutarie potrà operare in sinergia con il Comune di Frabosa Soprana, altri enti e/o associazioni che abbiano scopo analogo, affine, o complementare al proprio.

Art. 4) ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- promuovere e organizzare incontri sui temi della cultura, della natura, dell'arte, dell'ambiente, del territorio, dell'artigianato per i propri soci o terzi;
- divulgare la creatività nel campo dell'arte del ferro tagliente operata dai coltellinai, l'attività didattica la conoscenza delle tipologie tradizionali, l'aggiornamento delle tecniche ed il perfezionamento di metodi di costruzione dei manufatti con particolare riguardo all'espressione legata ai coltelli "Frabousan";

Ronnielle Aywo
Delfo Petrucci
Dario Nicola

David Botino
Alba Bausilio

- sviluppare le ricerche e gli studi storici sulla coltelleria antica e moderna, sulle tecnologie costruttive e sugli antichi metodi d'uso;
- studiare e diffondere tecniche e metodi di pulitura e restauro di pezzi antichi che ne evitino il danneggiamento, la distruzione, o alterazioni che lo spoglino del loro valore storico;
- collaborare alla promozione e alle iniziative dell' Ecomuseo del marmo di Frabosa Soprana;
- incentivare in modo fattivo la partecipazione della cittadinanza locale verso le iniziative e le attività dell'Associazione e dell'Ecomuseo, svolgendo attività di informazione ed approfondimento sulle tematiche di proposte di interventi volte a reperire materiale documentale per l'allestimento di laboratori, mostre ed esposizioni, corsi, seminari, eventi, attività didattiche, percorsi guidati e visite d'istruzione;
- allargare gli orizzonti culturali e didattici di educatori e docenti affinché sappiano trasmettere l'importanza della cultura del territorio come un bene per la persona ed un valore sociale;
- organizzare gruppi e centri di studio e di lavoro sui temi previsti anche con la collaborazione di soggetti esterni.
- attività culturali: incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, esposizioni, lezioni, corsi per bambini e ragazzi e per giovani, adulti e terza età;
- attività di formazione rivolte agli associati: corsi di aggiornamento teorico/pratici sulle tematiche previste dallo Statuto, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, centri di studio, viaggi, scambi d'informazione in Italia e all'estero;
- attività editoriale prevalentemente rivolte agli associati; pubblicazione di un bollettino e/o edizione di stampe periodiche, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, produzione di documentari video e multimediali;
- attività di educazione ambientale e sostenibile, escursioni naturalistiche e culturali. Promozione, diffusione e pratica di ogni attività naturalistica, culturale, turistica, ricreativa, sportiva e del tempo libero;
- proporre incontri di ricerca, di interessi naturali e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita civile, attraverso l'ideale dell'educazione alla sostenibilità ed ai relativi comportamenti attivi e responsabili nei confronti dei beni ambientali e culturali;
- diffondere materiale informativo sulle finalità e attività anche attraverso la rete informatica, sito web, contatti mail dell'Associazione;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.




Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.



Art. 5) GLI ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che ne condividono i principi e gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Il numero dei soci è illimitato.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. All'atto dell'iscrizione nel registro e del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

I soci si distinguono in:

- **soci fondatori**, vale a dire coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo seguono in modo prevalente l'attività nell'ambito dell'associazione della Associazione;
- **soci ordinari**, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi e che sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- **soci sostenitori**, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- **soci onorari**, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6) DIRITTI DEI SOCI

- I soci in regola con il pagamento della quota associativa godono dei diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto, di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi.
- Tutti i soci hanno il diritto di essere informati con gli strumenti di comunicazione cartacei e/o multimediali ritenuti più idonei, su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.
- L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
- I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 7) DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto;
- all'osservanza del Regolamento interno;
- all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8) CAUSE DI SCIOGLIMENTO UNILATERALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte, sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici, condanna penale passata in giudicato.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b dell'art.10), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Manuela Cugno
Dopo Patrizia
Bella Mela

David Baccaro
Stefano Barabino



W

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9) RECESSO

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

Art. 10) ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- e) che abbia ricevuto condanne penali;

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 11) DECADENZA

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 12) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo dell'anno in corso le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento dei contributi straordinari previsti da Statuto.

Art. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.

Art. 14) DIRITTO D'INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto d'intervenire e di votare in Assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

Renzo Cigno
Delfo Pizzos
Roberto Nicolo

David Botton
Anna Barolini

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento dal consigliere con più anni di partecipazione consecutiva all'associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di trenta giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno ventiquattrore ore di distanza dalla prima.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere affisso nella sede sociale.

La convocazione può essere ulteriormente comunicata per via telematica o attraverso il sito web dell'Associazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 16) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio preventivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario; per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- elegge i membri del Collegio dei Proviviri;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti e argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario,

Monella Cecco
Delfo Pavesi
Roberto Naldi

Dario Bottero
Stefano Barolmo

incarico previsto dall'articolo 25 dello Statuto. Il libro verbale può essere tenuto in forma elettronica in formato pdf ed essere consultabile tramite il sito web dell'Associazione.

Art 17) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 16.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art 18) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto o hanno in corso provvedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Consigliere con più anni di partecipazione consecutiva all'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione va diramata per iscritto ed eventualmente anche tramite il sito web dell'Associazione con trenta giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 20) FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede

Nannella Legio
Delfino Patrone
Gesso Nicola

Dario Betegno
Alfredo Basso

alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati;

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- progetta e verifica lo svolgimento delle attività sociali;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
- redige l'eventuale Regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Art. 21) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Consigliere con più anni di partecipazione consecutiva all'associazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 22) TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa. Cura la tenuta del libro delle entrate e delle uscite e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali; di disporre e prelevare dai predetti conti correnti ed effettuare tutte le necessarie operazioni di contabilità.

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente e il Tesoriere dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo.

Art. 23) SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Custodisce il libro dei soci, gli atti ed i documenti dell'Associazione, ne verifica la regolare tenuta, predispone e redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro degli inventari, da comunicazione ai soci della convocazione delle assemblee, delle attività delle Associazione, della gestione del sito web e l'organizzazione amministrativa della posta e del protocollo.


Art. 24) LIBRI SOCIALI

I libri dell'Associazione sono i seguenti:

- Libro dei soci dell'Associazione;
- Libro dei verbali della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- Libro delle entrate e delle uscite;
- Libro degli inventari;

Kennielte Agwo
Depto Puro
Russo Nicola

David Betas
Stefano Barakias



Tutti i libri devono essere a pagine inamovibili, e composti da fogli progressivamente numerati e vidimati dal Presidente e a seconda dei casi dal Tesoriere (libro cassa, libro delle entrate e delle uscite e di tutti i documenti specifici) o dal Segretario (libro dei soci, gli atti ed i documenti, i verbali, libro degli inventari). Tutti i documenti potranno essere elaborati in formato informatico (es; foglio di excell e/o pdf).

Art. 25) COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 26) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili 2 volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro con più anni di partecipazione consecutiva all'associazione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 27) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 28) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Manuela Caputo
Dejio Pavesi
Rossi Nicola

David Botino
Alfredo Barabino

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, di quelle direttamente connesse e al miglioramento degli scopi sociali statutariamente previsti.

Art. 29) BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto economico deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso la sede sociale. Gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 30) SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altra associazione di promozione sociale, ad un ente o istituzione con analoghe finalità o con fini di pubblica utilità, designati dall'Assemblea dei soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Letto, approvato e sottoscritto

Frabosa Soprana, li 23 Giugno 2012

Rennella Agnino
Debis Petrucci
David Petrus
Roberto Nicola

Stefano Barabino

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì
Registrato il 28 GIU. 2012 al n. 2328 Serie 3
con € 168100 (Euro) CENOTESTANTOTTOPO

